



COMUNE DI MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON D.C.C. N. 10 DEL 28.02.2008

INDICE:

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 - Domanda d'occupazione

Art. 3 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

Art. 4 - Obblighi del concessionario

Art. 5 - Disciplina delle dichiarazioni di occupazione spazi ed aree pubbliche a scopo benefico o al fine di effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi da parte di associazioni senza scopo di lucro

Art. 6 - Disciplina delle dichiarazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per la propaganda elettorale e per l'esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 7 - Disciplina della concessione di occupazione suolo annesso a pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere e norme generali di esposizione.

Art. 8 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali

Art. 9 - Sospensione, revoca e decadenza della concessione/autorizzazione

Art. 10 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Art. 11 - Rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione

Art. 12 - Subentro della concessione/autorizzazione

Art. 13 - Occupazioni d'urgenza

Art. 14 - Occupazioni abusive

Art. 15 - Oggetto del canone

Art. 16 - Soggetto attivo

Art. 17 - Soggetto passivo

Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- Art. 19 - Durata delle occupazioni
- Art. 20 - Classificazione del territorio per zone omogenee
- Art. 21 - Tariffe
- Art. 22 - Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione
- Art. 23 - Modalità d'applicazione del canone
- Art. 24 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 25 - Esenzioni
- Art. 26 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 27 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 28 - Accertamenti
- Art. 29 - Riscossione coattiva
- Art. 30 - Rimborsi
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 33 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri d'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti ed in particolare il "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano", nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. In particolare lo stesso individua i criteri per la determinazione della tariffa del canone, le strade e gli spazi pubblici o privati gravati da servitù di pubblico passaggio, in base alla suddivisione del territorio comunale in microzone approvate con delibera consiliare, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.

Art. 2

Domanda d'occupazione

1. Chiunque intenda occupare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 15 del presente regolamento, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente, a seconda della necessità e della tipologia di occupazione:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico da parte di onlus;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio per occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche per propaganda elettorale nei casi e con le modalità previste dalla modulistica;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'occupazione di suolo pubblico senza modifiche alla circolazione nei casi e con le modalità previste dalla modulistica;
 - domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione in tutti gli altri casi;
2. La domanda di cui sopra, redatta in carta legale, con salvezza delle esenzioni di legge, e la dichiarazione sostitutiva, esente dalla carta legale, devono essere presentate in conformità alla modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini.
3. La domanda e la dichiarazione sopra citata, devono contenere quanto previsto nella modulistica; qualora quest'ultima risulti incompleta, o mancante di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria, o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, sarà dichiarata inaccoglibile.

4. Nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata A.R., la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quella risultante dal timbro a data dell'avviso.
5. Gli erogatori di pubblici servizi, dovranno inoltrare un'unica domanda di concessione occupazione suolo o sottosuolo permanente corredata da apposito elenco degli elementi dell'occupazione entro il 31 Gennaio di ogni anno riferito al periodo di occupazione dell'anno precedente. L'Amministrazione Comunale rilascerà in tal caso un unico atto concessorio con allegato l'elenco dei siti d'occupazione suolo o sottosuolo.
6. Si intendono non soggette all'obbligo di cui al comma 1 le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo realizzate con festoni, addobbi, ecc. in occasione di festività, a condizione che le stesse avvengano entro i limiti del marciapiede esistente e garantiscano la circolazione pedonale nel rispetto delle norme previste dal regolamento del Codice della Strada.
7. Può essere concessa occupazione temporanea di suolo pubblico nelle vie e nelle piazze di valenza artistico-monumentale-ambientale per manifestazioni di carattere culturale-ricreativo purchè di valore e di forte richiamo, come ad esempio il Festivalletteratura, il Festival della musica ed altre iniziative di equivalente livello.
8. Potranno essere concesse o rinnovate occupazioni temporanee di suolo pubblico purchè compatibili con il contesto artistico-monumentale, sulla base dei criteri fissati dal "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano" e dei pareri espressi dagli uffici competenti, quali la Commissione per il paesaggio, la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Brescia, ecc...

Art. 3

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Le domande di occupazione suolo sono da presentare allo Sportello Unico Servizi che deve verificarne la completezza e provvedere alla assegnazione delle stesse ai competenti uffici per l'eventuale prosieguo dell'istruttoria e la relativa definizione per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
2. Ove la domanda risulti incompleta o mancante di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, la stessa sarà dichiarata irricevibile come già previsto dall'art. 2; se carente di documentazione non essenziale, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad acquisire dagli Uffici o Settori Comunali competenti i necessari pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta, trascorsi inutilmente i quali si

intenderanno acquisiti favorevolmente. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita Conferenza di Servizi o di richiedere il parere di altri Uffici, Settori od autorità esterni al Comune.

5. Il termine per la conclusione del procedimento, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge, è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:

a) 60 (sessanta) giorni per le occupazioni permanenti;

b) 60 (sessanta) giorni per le occupazioni temporanee.

Il termine è interrotto ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o di rettifica dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione, e riprende a decorrere ex novo dalla data di ricevimento della stessa. I predetti termini sono inoltre interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o Autorità e riprendono a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento del parere richiesto. Sono comunque rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.

6. Il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi previsti dall'art. 13.

7. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

8. Il provvedimento amministrativo comunale autorizza solo l'occupazione di suolo pubblico e, pertanto, il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre eventuali necessarie autorizzazioni.

9. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

10. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti al rilascio dell'atto di concessione, sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

11. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data indicata nella medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 5° in materia di subingresso.

12. La concessione/autorizzazione viene revocata qualora non venga attivata nel termine di 4 mesi dalla data di rilascio. I quattro mesi decorreranno dall'accertamento effettuato in tal senso dagli uffici competenti del Comune. Sono comunque fatte salve le mancate attivazioni della concessione/autorizzazione derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purchè adeguatamente documentate.

13. Se la concessione/autorizzazione è già stata attivata l'esercizio della stessa può essere interrotto per un periodo massimo di mesi 2 (due). Qualora detto periodo si prolungasse oltre i 2 (due) mesi la concessione/autorizzazione sarà revocata. Sono comunque fatte salve le interruzioni derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute,

purchè adeguatamente documentate.

14. Nel caso in cui sia richiesta da più persone l'occupazione della stessa area pubblica, la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative. Per le domande presentate nel medesimo giorno si provvederà mediante sorteggio alla presenza degli interessati.
15. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva alla emissione o rinnovo dell'autorizzazione o concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti al canone oggetto del presente Regolamento. In caso di diniego alla emissione o rinnovo dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 4

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specifiche dell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire di norma nelle vie poste all'interno dell'area delimitata dalle seguenti strade: V.le Mincio, Lungolago Dei Gonzaga, Via Fondamenta, Via Trieste, C.so Garibaldi, V.le Risorgimento, V.le Della Repubblica, P.le Gramsci, V.le Piave, L.go Pradella, Via Bettinelli, P.le Don Leoni e V.le Pitentino, l'installazione di ponteggi secondo la tecnica "a sbalzo" al fine di agevolare sia il transito pedonale sia quello veicolare sul marciapiede e sulla strada;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione d'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, e fatte salve le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni, può provvedervi il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di alcuna indennità;
 - c) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne copia conforme a spese dell'interessato;
 - d) comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'atto, entro 30 (trenta) giorni, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale, o di altri dati riportati nella concessione o contratto;

- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso o a terzi dall'occupazione;
 - f) rispettare il divieto di subconcessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione ai sensi del successivo articolo 12;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) è fatto divieto di danneggiare i prati, gli arbusti, le fioriture e la vegetazione in generale, nonché gli arredi e gli impianti esistenti, mantenendo in condizione d'ordine e pulizia l'area occupata;
 - i) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e non prostrarla oltre la durata stabilita;
 - j) osservare le norme vigenti compresa quella urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, ecc..
2. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera, da versare in contanti o su conto corrente postale, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

Art. 5

Disciplina delle dichiarazioni di occupazione spazi ed aree pubbliche a scopo benefico o al fine di effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi da parte di associazioni senza scopo di lucro

1. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico al fine di effettuare raccolte occasionali di fondi ex art. 143 del T.U.I.R. i soggetti giuridici di cui all'art. 25 comma 1° lett. d) del presente regolamento possono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, relativamente al possesso dei requisiti sotto indicati.
2. Tale dichiarazione non è soggetta all'emissione di un atto autorizzativo esplicito ma, una volta presentata allo Sportello Unico Servizi e protocollata, costituisce titolo per l'occupazione stessa.
3. Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse esclusivamente per i seguenti casi:
 - nelle sole vie indicate dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo

- per un ingombro massimo di mq 10;
- per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo aperti;
- per un massimo di norma di 48 ore con un intervallo, tra una richiesta e l'altra di norma di 30 giorni.

4. Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

- dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno m. 1,30 per il passaggio dei pedoni;
- devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;
- qualora fossero rilasciate per errore due concessioni per un medesimo spazio, la priorità è concessa a chi aveva presentato per primo la richiesta. L'altro titolare di concessione potrà occupare un'area diversa da quella assegnata erroneamente, d'intesa con la Polizia Locale.
- devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

Art. 6

Disciplina delle dichiarazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per la propaganda elettorale e per l'esercizio dei diritti civili e politici.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche allo scopo di esercitare propaganda elettorale ai sensi delle leggi 4/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 nonché per l'esercizio dei diritti civili e politici è gratuita e non è soggetta all'emissione di alcun atto autorizzativo esplicito.
2. Ove sussistano le condizioni sotto specificate dovrà essere presentata una dichiarazione, redatta su apposita modulistica che, una volta presentata allo Sportello Unico Servizi e protocollata, costituisce titolo per l'occupazione stessa.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica per:
 - propaganda elettorale con tavoli, veicoli e gazebo aperti, per un massimo di mq 16;

- esercizio dei diritti politici (raccolta firme per petizioni, referendum, presentazione candidature, ecc....);
- esercizio dei diritti civili costituzionalmente garantiti.
- Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse di norma per un massimo di mq. 16.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'occupazione di suolo pubblico per la propaganda elettorale può essere svolta a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni fino alle ore 24 del venerdì precedente il primo giorno dell'elezione stessa;
- dovranno essere rispettate le norme speciali vigenti per la disciplina della propaganda elettorale;
- dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno m. 1,30 per il passaggio dei pedoni;
- devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;
- non è possibile effettuare alcun tipo di vendita;
- qualora fossero rilasciate per errore due concessioni per un medesimo spazio, la priorità è concessa a chi aveva presentato per primo la richiesta. L'altro titolare di concessione potrà occupare un'area diversa da quella assegnata erroneamente, d'intesa con la Polizia Locale.
- devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

Art. 7

Disciplina della concessione di occupazione suolo annesso a pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere e norme generali di esposizione.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata solo negli spazi

antistanti il pubblico esercizio richiedente. L'area di occupazione dovrà pertanto corrispondere all'affaccio della vetrina di pertinenza dell'attività. Nel caso di percorsi porticati o alberati l'occupazione dovrà avvenire nella fascia tra le colonne o tra le alberature.

In via eccezionale, e fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere valutate richieste di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio, purchè siano nelle immediate vicinanze allo stesso ed alla condizione essenziale che i terzi interessati concedano nulla-osta a tali occupazioni. Nel caso in cui nei locali antistanti tale area di occupazione venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione degli arredi su semplice richiesta del Comune, con revoca della concessione di occupazione.

2. Obblighi del titolare della concessione di occupazione di suolo annessa a pubblici esercizi:

- a) le richieste di concessione di suolo pubblico dovranno specificare il periodo di durata dell'occupazione;
- b) per motivi di decoro, nei casi di chiusura dell'esercizio per più di trenta giorni, gli arredi dovranno essere rimossi e l'area dovrà essere lasciata completamente libera. Nei giorni di riposo settimanale, e per gli esercizi interessati dal mercato settimanale del Giovedì, tavoli, sedie, ombrelloni potranno rimanere accatastati all'esterno, purchè non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e al regolare svolgimento del mercato settimanale;
- c) l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio. E' comunque facoltà dell'Amministrazione inserire nel provvedimento di concessione ulteriori prescrizioni;
- d) qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione potrà essere ridotto. Nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione di occupazione;
- e) dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi.
- f) dovranno essere rispettati i limiti massimi di immissione del rumore come previsto dalle norme vigenti in materia;

3. L'arredo per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, espositori vari, eccetera, dovrà essere conforme a quanto stabilito nel vigente "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano".

4. Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione.
2. Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, già titolari di concessione/autorizzazione annuale in corso di validità, per lavori di durata complessiva fino a 48 ore, che devono essere eseguiti su condotte e/o impianti esistenti, possono intervenire previa comunicazione via fax al Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini e alla Polizia Locale.
3. Per gli interventi che comportano importanti manomissioni stradali dovrà essere costituita una cauzione.

Art. 9

Sospensione, revoca e decadenza della concessione/autorizzazione

1. La concessione viene sospesa fino a sette giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute o delle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte entro 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. In caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione sopra citato, ed entro 12 mesi dalla stessa, è dichiarata la decadenza della concessione.
2. La concessione è revocata per rilevato omesso pagamento anche parziale del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
3. La concessione può essere sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per esigenze di pubblico interesse.
4. Il provvedimento di concessione è soggetto a decadenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano ai dirigenti competenti al rilascio della concessione/autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
6. Ai casi di sospensione, revoca e decadenza previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni relative alla restituzione ed al rimborso del canone di cui all'art. 9 del presente regolamento, tranne che nei casi di cui al precedente comma 3°.
7. Il canone già versato per il periodo successivo alla decadenza o alla revoca sarà trattenuto a titolo di penale, nei casi contemplati nei precedenti commi 1° e 2°.

Art. 10

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione per motivi di pubblico interesse

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune per motivi di pubblico interesse, per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita al solo periodo di mancata occupazione. Il Comune provvederà direttamente al rimborso entro 90 giorni dai provvedimenti di cui sopra.
3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo, (per periodi non superiori ai 15 (quindici) giorni oltre i quali si applica il precedente punto 2.), in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi procederà d'ufficio il competente settore comunale, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
4. E' sempre disposta la revoca della concessione/autorizzazione nei casi previsti dall'art. 3, comma 12°, del presente regolamento. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla notifica di un atto di diffida a riprendere l'esercizio dell'attività entro 2 mesi dalla data della notifica summenzionata. Ove non sia ripresa l'attività o non siano state compiute le opere cui è obbligato il titolare della concessione/autorizzazione, oltre al provvedimento di revoca, il competente settore comunale potrà provvedere d'ufficio al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano ai dirigenti competenti al rilascio della concessione/autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio che ha rilasciato l'atto, da presentare con un preavviso di 30 (trenta) giorni per le occupazioni permanenti, 7 (sette) giorni per le occupazioni temporanee superiori alle 48 ore; se la rinuncia avviene nei termini sopra indicati si provvederà alla restituzione del canone versato. Per le occupazioni temporanee: Se la rinuncia viene presentata con un preavviso minore dei 7 (sette) giorni previsti, si provvederà alla restituzione del canone versato, decurtato del periodo necessario a coprire il preavviso dei 7 (sette) giorni di cui sopra. Se la rinuncia viene presentata quando l'occupazione è in corso, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto, ad eccezione di fatti intervenuti, estranei alla volontà del concessionario o non preventivabili al momento della richiesta di occupazione suolo pubblico (sono esclusi gli impedimenti di carattere atmosferico). In tal caso si provvederà alla restituzione del canone versato, decurtato del

periodo dei 7 (sette giorni) di preavviso e del periodo di occupazione (anche se non effettiva, in quanto intesa come riserva dell'area). Per le occupazioni max 48 ore, qualora la rinuncia avvenga il primo giorno dell'occupazione stessa (in tal caso, data la brevità, sono ammissibili gli impedimenti di carattere atmosferico), non si procederà al rimborso, ma al solo differimento della data di occupazione, con compensazione di quanto versato, purchè l'occupazione effettiva non sia in atto. Non sono rimborsabili i diritti di segreteria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Per le occupazioni permanenti deve essere in ogni modo corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata. In ogni caso, ai fini della restituzione del canone, la decorrenza della rinuncia avrà effetto decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione della stessa.

Art. 11

Rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta dal concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza.
Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione/autorizzazione può chiedere la proroga presentando istanza almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19 comma 1° lettera c).
Qualora la domanda di proroga per occupazioni temporanee pervenisse oltre il termine di 7 (sette) giorni la stessa verrà presa in esame soltanto se non risulta agli atti altra domanda di occupazione per l'area interessata.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende prorogare, con l'attestazione che non saranno modificate le condizioni di occupazione, fatta eccezione per il periodo di proroga. Qualora fossero previste modifiche od integrazioni la domanda di proroga segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
La proroga deve essere rilasciata entro il termine della scadenza della concessione in essere. Qualora il rilascio dell'atto si protraesse oltre la scadenza della concessione in essere, quest'ultima è da considerarsi valida fino alla data di rilascio della proroga. In caso di diniego della proroga il concessionario è tenuto comunque al pagamento del canone per il solo periodo decorrente dalla scadenza sino alla data del diniego.
3. La concessione o autorizzazione verrà prorogata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 12

Subentro della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammesso il trasferimento o la cessione ad altri.
2. In caso di cessione o affitto d'azienda in relazione alla quale sia stata concessa occupazione di suolo pubblico, o in caso di subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche o gravate di servitù di pubblico passaggio, lo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, aggiornata l'autorizzazione commerciale, comunicherà al Servizio Demanio e Patrimonio (Contratti) gli estremi del subingresso nella concessione o della cessione o dell'affitto d'azienda per l'aggiornamento e la modifica delle concessioni di suolo pubblico.
3. Qualora il titolare della concessione /autorizzazione cedesse a terzi un immobile con passi o accessi carrabili, dovrà essere presentata all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 2.
4. Nelle more dell'istruttoria, il subentrante, in possesso dei requisiti eventualmente previsti, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione/autorizzazione.
5. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazione di spazi od aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio a carattere permanente, dovrà essere presentata al Settore comunale competente secondo la procedura di cui all'art. 3 del presente regolamento.
6. La domanda di subentro di cui al precedente comma 4° dovrà essere sottoposta all'esame preventivo del Settore competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante, in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

Art. 13

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in

sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Settore Polizia Locale via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Settore Polizia Locale inoltrare la comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda o la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1°.

Art. 14

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - di aree eccedenti la superficie concessa;
 - che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11/c.2° del presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione, redatto da pubblico ufficiale competente o da organi della Polizia Locale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 3° del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, nè superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del vigente codice della strada.
3. L'indennità di cui al comma 2° è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato

determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 2° in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Locale che ha contestato l'abuso, ovvero, il Funzionario responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 2°. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.

Art. 15

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Mantova.
2. Sono, parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1°, con esclusione dei balconi, delle tende solari poste a copertura dei medesimi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Il canone si applica alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune di Mantova.
5. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 16

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Mantova.
2. Il Comune di Mantova, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, può affidare, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

Art. 17

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o d'autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nel caso di contitolari di concessione o d'autorizzazione il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Art. 18

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. Individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in microzone approvate con delibera consiliare, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il

- 70%;
- b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
2. La Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale, così come stabilito dall'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, delibera l'ammontare della tariffa del canone per le varie zone e tipologie di occupazione e di attività.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee:
- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione/autorizzazione, è inferiore all'anno.
 - c. le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.
2. Per ogni tipo di occupazione è facoltà della Giunta Comunale determinare i criteri relativi alla durata della concessione. Per le attrazioni "spettacolo viaggiante" si applica il relativo regolamento.

Le occupazioni abusive, comunque effettuate, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Individuazione del territorio per zone omogenee

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 3 zone omogenee, che ricomprendono le microzone, (vedi planimetria in atti), secondo il seguente schema:

(*) ZONA "1^ Categoria"

Microzona n. 1 – Centro Storico

ZONA "2^ Categoria"

Microzona n. 2 – Semicentro

Microzona n. 4 – Terziario, Direzionale e Commerciale

ZONA "3^ Categoria"

Microzona n. 3, n. 6, n. 7 – Periferia

Microzona n. 5 – Zona Agricola, Laghi

(*) Nell'ambito della microzona n. 1 – Centro Storico, vengono previste le seguenti ulteriori sub-zone in relazione alla maggiore redditività di alcune posizioni e/o di alcune tipologie di attività:

- sub-zona A: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Portici Broletto, Vicolo Commercio, Piazza Erbe, Piazza Mantegna, Piazza Marconi, Corso Umberto I, Piazza Cavallotti lato Teatro Sociale.

- sub-zona B: Piazza Cavallotti, Via Roma, Via Calvi, Via Spagnoli, Via Giustiziati, Piazza Concordia, Corso della Libertà, Piazza Canossa, Piazza Leon Battista Alberti, Via Verdi, Via Oberdan, Via C. Battisti, Via Grazioli, Via Goito, Via Cavour, Via San Giorgio.

**Art. 21
Tariffe**

1. La tariffa per le strade e spazi pubblici ricompresi nella ZONA “1^ Categoria” è la più elevata.
2. La tariffa per le strade e spazi pubblici ricompresi nella ZONA “2^ Categoria” è ridotta in misura del 25% rispetto a quella nella Zona “1^ Categoria”.
3. La tariffa per le strade e spazi pubblici ricompresi nella ZONA “3^ Categoria” è ridotta in misura del 50% rispetto a quella nella Zona “1^ Categoria”.

Art. 22

Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione permanente, per il quale va moltiplicata la tariffa base fissata nell'art. 20 del presente Regolamento.
2. I coefficienti di valutazione economica sono stabiliti dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Luogo dello svolgimento dell'attività connessa all'occupazione permanente di suolo, secondo la individuazione del territorio di cui al precedente art. 20;
 - b) Tipologia dell'attività esercitata.

Art. 23

Modalità d'applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per dette occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo periodo di utilizzo diviso in dodicesimi. La

misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue: la tariffa base prevista dall'art. 20 del presente Regolamento, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione di cui all'art. 22. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati. La tariffa così determinata viene annualmente aggiornata attraverso l'applicazione del tasso accertato di inflazione, come da indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone come definito dall'art. 20 del presente Regolamento, il quale va moltiplicato per il coefficiente di valutazione economica di cui dell'art. 22. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione. Per le occupazioni di durata inferiore alle 8 ore effettuate dagli operatori di commercio ambulante su area pubblica si applica una tariffa oraria per i mq. di occupazione per i giorni previsti dall'atto di concessione.

Le tariffe previste per le occupazioni temporanee vengono annualmente aggiornate attraverso l'applicazione del tasso accertato di inflazione, come da indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo fissati alla data del 30 novembre dell'anno precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

5. Nel caso in cui oltre all'occupazione di suolo pubblico con cantiere si dovesse prescrivere anche l'occupazione dell'area sul lato opposto, con segnali stradali al fine di garantire la circolazione veicolare e/o pedonale, e la stessa risultasse parcheggio a pagamento, il concessionario dovrà corrispondere un canone al metro quadrato pari alla tariffa oraria prevista dal parcometro.

La tariffa oraria da parcometro deve essere applicata per qualunque occupazione di suolo qualora la stessa insista su aree adibite a parcheggio a pagamento; ne consegue che qualora sia il cantiere (o altro), sia i cartelli stradali da apporre sul lato opposto si trovassero su aree adibite a parcheggio, detta tariffa va corrisposta per entrambe le aree occupate – sia quella direttamente occupata, che quella necessaria da sottrarre al parcheggio, per la circolazione dei veicoli e/o pedoni –, naturalmente per il tempo previsto per l'occupazione. La tariffa applicata per l'area adibita a parcheggio direttamente occupata andrà considerata come canone di occupazione suolo in senso stretto (sul quale andrà corrisposto l'aggio al concessionario), mentre per l'area sul lato opposto sarà considerata come indennizzo e verrà interamente incamerata dal Comune.

A causa della indisponibilità delle aree adibite a parcheggio a pagamento il concessionario di dette aree di sosta avrà diritto alla riduzione del canone dovuto al Comune. Detta riduzione sarà determinata calcolando il numero dei posti auto occupati/giorno (1 posto auto = 10 mq) x importo introito giornaliero di 1 posto auto x N° giorni di occupazione. L'importo dell'introito giornaliero è dato dalla media giornaliera dell'introito prodotto da un posto auto nell'anno

precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e verrà rideterminato ogni volta che le tariffe da parcometro verranno aggiornate. Detto conteggio verrà effettuato anche qualora il richiedente l'occupazione sia esente dal pagamento della Cosap.

Il canone applicato per le aree adibite a parcheggio non a pagamento andrà considerato come per tutte le altre aree non adibite a parcheggio e quindi canone di occupazione suolo in senso stretto (sul quale andrà corrisposto l'aggio al concessionario), così pure laddove l'occupazione suolo con ponteggio o altro gravi solo in parte sull'area adibita a parcheggio.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, (il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente), per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,65 per utenza; in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a euro 516,46. La misura unitaria di tariffa per utenza è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. Le aziende di erogazione dei pubblici servizi possono effettuare il pagamento entro il 30 aprile, come previsto dalla legge, solo ed esclusivamente in riferimento alle utenze.
7. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ivi comprese eventuali carriaggi, roulotte, camper ecc., il calcolo delle superfici è in ragione del 35%.
8. Per le superfici eccedenti i 1000 mq., oggetto di occupazioni sia temporanee che permanenti, escluse quelle indicate nel precedenti commi 5° e 6° e quelle realizzate da distributori di carburante, il calcolo è in ragione del 10%.
9. Per le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente comma 6°, è possibile il trasferimento, su disposizione del Comune di Mantova, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Art 24

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi carrabili. Definizione.

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti

disposizioni del Codice della Strada e delle restanti disposizioni in materia. Per le occupazioni di cui sopra la superficie, ai fini dell'applicazione del canone, è ottenuta moltiplicando la larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale". L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, è riservata – in forza della concessione/autorizzazione per l'uso del passo e/o accesso carrabile, da rilasciarsi al proprietario o titolare di altro diritto reale, al titolare della stessa che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante ed a esporre il cartello con il numero della autorizzazione comunale.

2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone e' quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 25

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:

- a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, dalle Aziende Ospedaliere e dalle Aziende e Unità Sanitarie Locali;
- b) da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- c) dagli Enti Pubblici e di Diritto Pubblico;
- d) soggetti giuridici non lucrativi rientranti nelle seguenti categorie:
 - Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto dall'art. 11 comma 1° del decreto legislativo 460/97;
 - Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;

- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26/02/1987 n. 49;
 - Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art. 3 della L.R 16/08/1996 n. 28;
 - Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della L. 7/12/2000 n. 383;
 - Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004 n. 16;
 - Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 6/12/1999 n. 22;
 - Cooperative sociali di cui alla L. 8 /12/ 1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
 - Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo Stato italiano ha stipulato patti, accordi o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. "A", D.l.vo 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1°;
 - Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
 - assenza di fini di lucro;
 - divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
 - obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.
- e) da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi per conto del Comune solo per la parte di suolo pubblico necessario per l'esecuzione dei lavori. Tali ditte sono inoltre esenti dall'acquisizione dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico presso lo S.U.I.C., a condizione che l'intervento non comporti alcuna modifica alla viabilità che determini la chiusura di strade.
- f) da soggetti che eseguono interventi per conto dell'Amministrazione Comunale con provvedimento da parte del dirigente del settore interessato.
- g) con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
- h) con autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- i) con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi,

autonoleggio, parcometri).

- j) con i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione del canone, sia avvenuta l'affrancazione della T.O.S.A.P.
- k) da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, sociale, sindacale o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- l) con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al comune al termine della medesima.
- m) sulle aree cimiteriali.
- n) con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- o) con fioriere e addobbi floreali a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali. Tali fioriere e addobbi floreali dovranno avere le caratteristiche previste dal "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano" e dovranno essere in sintonia con l'ambito urbano in cui vengono inserite. Le fioriere collocate per delimitare spazi pubblici non rientrano nei casi previsti di esenzione. L'area di occupazione è pertanto da computarsi comprensiva delle fioriere.
- p) con pensiline di fermata autobus, posizionate dal gestore del trasporto pubblico Urbano e di Area Urbana;
- q) con qualsiasi tipo di contenitore o cassonetto idoneo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, posizionati dall'Ente gestore della raccolta rifiuti;
- r) per eventi cui il Comune riconosce rilevanza culturale, sociale, sportiva o ricreativa;
- s) per eventi che ottengano parere positivo della Giunta alla concessione gratuita di spazi ed aree pubbliche.

2. Sono altresì esenti:

- a) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con faretti, lampade e lanterne.
- c) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.
- d) i passi carrai a raso privi di manufatto che non espongono il cartello di divieto di sosta

Art. 26

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore al Comune mediante:
 - versamento diretto alla tesoreria del comune,
 - versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima,
 - sistema bancario,
 - sistemi comunali di pagamento on line.In caso di affidamento in concessione del servizio ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il pagamento del canone deve essere effettuato al concessionario secondo le modalità stabilite dallo stesso.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00 è ammessa, su richiesta dell'interessato, la possibilità del versamento in quattro rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre, purchè la data di scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini.

Art. 27

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 26 commi 4° e 5° agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.
2. Per le dichiarazioni di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, senza modifica alla circolazione (chiusura di strade) il canone deve essere versato all'atto della presentazione delle stesse, in unica

soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 26 commi 4° e 5° agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

Art. 28

Accertamenti

1. L'amministrazione o il concessionario del servizio riscossioni C.O.S.A.P. controllano i versamenti effettuati. In caso di parziale od omesso versamento, provvede a notificare, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, appositi avvisi, con invito ad adempiere a quanto previsto in essi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione determina per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui all'art. 14, comma 2;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, nè superiore al doppio, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 3°;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.

Art. 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta dal Comune o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5°, lettera b), del D.Lgs. 446/97.
In caso d'affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 del presente articolo è svolto dal concessionario.

Art. 30

Rimborsi

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 9 i soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune o al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto e' disposto dal Comune o dal concessionario entro novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale dal primo giorno successivo a quello del versamento.

Art. 31

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento, protratto oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 (trenta) giorni di cui sopra. Nel caso di mancato versamento di una qualsiasi rata, successiva alla prima, oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento la concessione di occupazione suolo pubblico è immediatamente revocata.
3. La sanzione amministrativa è pari al 10% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata quale termine di pagamento.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1° e 3° sono ridotte a un quarto se, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate dall'art. 14 alla lettera c) del comma 2°. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data della contestazione o della notifica. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'articolo 31.
8. Nel caso non trovino applicazione le norme del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 per ogni violazione alle norme del presente regolamento si applica una sanzione da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00.

Art. 32

Disposizioni finali e transitorie

1. Alla concessionaria del servizio d'accertamento e riscossione della C.O.S.A.P. è affidata, fatto salvo l'adeguamento delle condizioni contrattuali, l'attività d'accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
2. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2002 mantengono validità fino alla data di scadenza. Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento modificato entra in vigore il ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~